



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

La ricorrente, titolare di alcuni fruttiferi postali “Serie P/Q”, lamenta che l’importo pagato dall’intermediario al momento della riscossione non è conforme ai rendimenti indicati sul retro dei titoli, in quanto non è stato rispettato quanto previsto per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro chiedendo di condannare l’intermediario a pagare la differenza non liquidata per gli ultimi dieci anni.

L’intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.

Inoltre, il ricorso sarebbe altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l’ABF non sarebbe competente. Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario sono infondate. Quanto alla competenza temporale, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 4, 4° co., delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 e modificate il 12 dicembre 2011, ai ricorsi presentati in epoca successiva al 1° luglio 2012 si applica il nuovo limite di competenza temporale, che legittima l'Arbitro a conoscere solo le controversie che siano sorte con riguardo a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.

Il limite temporale or ora richiamato, attesa la formulazione della disposizione, non impedisce all'Arbitro di conoscere controversie che, pur ricollegandosi a contratti stipulati in epoca antecedente rispetto al richiamato limite temporale, siano tuttavia caratterizzate da una fase attuativa successiva al termine stesso. Il che è proprio avvenuto nella specie, attesa la scadenza al 24.11.18 del buono.

Né è fondata l'eccezione di incompetenza per materia. Anche su questo punto, deve ribadirsi quanto già affermato in altre decisioni del Collegio in ordine alla qualificazione del risparmio postale (e, dunque, anche dei buoni fruttiferi ad esso riconducibili) alla luce della variegata e frammentaria normativa speciale che lo disciplina. Va segnalato che, secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, D.M. 6. ottobre 2004 – attuativo del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 – ("Libretti di risparmio postale"), i "libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore [...]". Se si assumesse che tale è la natura giuridica dei buoni fruttiferi, la competenza del Collegio sarebbe esclusa. I più recenti riferimenti normativi inducono tuttavia ad una diversa conclusione. A questo proposito rileva anzitutto quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", ove all'art. 1 (Definizioni) si stabilisce che "ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da



Poste per conto della Cassa depositi e prestiti” e all’art. 2 (Attività di bancoposta) si specifica che: “le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”. Il sesto comma del medesimo articolo precisa che il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel quarto comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. Tali norme si pongono in correlazione

con quanto disposto dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina dei sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis TUB – la quale (art. 1, comma 1) definisce “intermediari”, non solo le “le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica”, ma anche specificamente “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta” – nonché con il dettato delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), dove si specifica nuovamente che sono da considerare intermediari “le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico gli istituti di moneta elettronica” ed espressamente “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. (Coll. Napoli, n. 50 del 2013).

La controversia rientra dunque nella competenza per materia dell’Arbitro.

Venendo al merito del ricorso, giova ricordare che l’art. 173, d.p.r. n. 156/1973, dispone al riguardo che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dai ricorrenti, dispone, all’ art. 4 che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d’interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.

All’art. 5 si prevede che “sono contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All’art. 6, infine, si dispone che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”.

Nella specie sui buoni postali è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata, né annullata, né modificata la dicitura esprimente la regola circa l’interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.



Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Deve anche aggiungersi che queste conclusioni riprendono le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cass., s.u. n. 13979/2007, che non pare affatto smentita dalla più recente Cass. s.u., n. 3963/2019, la quale anzi ha confermato il precedente arresto sottolineando – a confutazione delle deduzioni del ricorrente – che “in quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”).

Il Collegio condivide la qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione e che ciò se, da un lato, esclude che possano nella specie invocarsi i principi di incorporazione e di



letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, cosicché il diritto alla prestazione ivi documentato è suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione; dall'altro lato, tuttavia, impedisce di considerare non vincolante quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). E' questo, ad avviso del Collegio, il criticabile risultato che si raggiunge aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito invocata dall'intermediario, che finisce per attribuire valenza meramente informativa alla indicazioni presenti sul titolo (così anche il Collegio di coordinamento, decisione n. 6142/20).

E ciò anche in considerazione del fatto che nella specie non si discute di eterointegrazione derivante da sopravvenuti interventi di normazione primaria o secondaria, atteso che non è intervenuto alcun provvedimento modificativo delle condizioni del buono.

Nel caso in esame, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla permanente vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato l'affidamento nel sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite.

Deve dunque riconoscersi al ricorrente l'applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli ed in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli ("L. per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO